

2354

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza

2 Conf.

2 copie Es. Proc.
2 copie Es. Proc.
TRIBUNALE DI NAPOLI
In Sezione Lavoro e Prev.
Facciate n. *Pinto Renditiso e*
Richiedente *Pinto*
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/273 n. 533)
Napoli *3 FEB 2011*
Il Cancelliere

TRIBUNALE DI NAPOLI
In Sezione Lavoro e Prev.
Facciate n. *Castellano*
Richiedente *Castellano*
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/273 n. 533)
Napoli *3 FEB 2011*
Il Cancelliere

IL GIUDICE

dott.ssa Antonella Filomena Sarracino

quale giudice del lavoro

(artt. 409 e ss. cpc)

alla pubblica udienza del **27.1.2011**, all'esito della discussione orale, ha pronunciato mediante lettura ex artt. 281 sexies e 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

facente parte integrante del verbale di udienza, nella controversia iscritta ai n. **30754/2007** del ruolo generale Lavoro, avente ad oggetto:
Licenziamento individuale

TRA

DI MUNNO Francesco, rappresentato e difeso, come in atti, dal prof. avv.to Ferdinando Pinto, dall'avv. Giulio Renditiso e dall'avv. Rosa Persico

Ricorrente

CONTRO

ALILAURO s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Castellano e Giuseppe Castellano

Resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 12.7.2007, DI MUNNO Francesco chiedeva a questo giudice:

- a) di dichiarare illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge, il licenziamento intimato al ricorrente a seguito del procedimento disciplinare iniziato a seguito dello sbarco del 30.1.2007;
- b) di ordinare l'immediata reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro;
- c) di condannare parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità, a titolo di risarcimento danni, commisurata all'ammontare della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla reintegra, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relative al medesimo periodo;
- d) di condannare parte resistente al risarcimento dei danni biologici,

- esistenziali e morali subiti dal ricorrente a causa del licenziamento illegittimo;
- e) di condannare, infine, parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite.

Si costituiva in giudizio l'ALILAURO s.p.a. e resisteva alle proposte domande; chiedeva a questo giudice di accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto, rigettare il ricorso dello stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente condanna del Di Munno al pagamento delle spese di lite.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, depositate le note di discussione, in data odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa dando lettura in udienza della motivazione della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

DI MUNNO Francesco, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Alilauro s.p.a. quale "marinaio", lamenta di essere stato ingiustamente licenziato all'esito di un procedimento disciplinare nel corso del quale sarebbe stato violato l'art. 7 L. 300/1970.

Il ricorrente, infatti – che, giova appena precisare, ha tempestivamente impugnato il licenziamento intimatogli dalla società resistente – si duole dell'omessa specifica indicazione del fatto storico addebitato allo stesso nella contestazione disciplinare del 12.1.2007, dell'illegittimo mutamento dell'infrazione, nonché della mancata indicazione dei motivi del licenziamento da parte della resistente nella comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel merito, contesta la legittimità del licenziamento sul presupposto di essersi rifiutato di adempiere ad un ordine aziendale illegittimo: sostiene il ricorrente, infatti, che, per adempiere a tale ordine, ricevuto a fine servizio, quando ormai la motonave "Acapulco Jet" era già stata attraccata al porto di Mergellina, egli avrebbe dovuto lavorare oltre il proprio orario di lavoro, mettendo così a rischio la propria salute e quella dei passeggeri della stessa.

Per verificare la fondatezza delle doglianze attoree (*rectius*: per verificare la legittimità dell'operato licenziamento), occorre verificare in primo luogo la legittimità della procedura espulsiva irrogata con riferimento alla giusta causa posta a fondamento dello stesso, atteso che la eventuale illegittimità della stessa esonera – evidentemente – dalla necessità di esaminare le ulteriori questioni.

A tal uopo, appare opportuno partire dalla contestazione disciplinare mossa al dipendente con la nota del 12.1.2007 (*cf. in atti*) che, per ragioni di chiarezza espositiva, sarà bene riportare di seguito per esteso.

“Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 della regolamentazione disciplinare collettiva aziendale, nonché delle disposizioni di cui al codice della navigazione, Le contestiamo quanto segue.

Il giorno 9.01.2007 Lei era in servizio sulla m/n “Acapulco Jet” in qualità di marinaio. Alle ore 15,45 circa, prima che terminasse la corsa delle ore 15,00 da Ischia per Napoli-Mergellina, l’Ufficio Armamento della scrivente Società contattava il Com.te Prevenzano Salvatore per comunicargli di non ormeggiare perla sosta notturna presso il pontile di Napoli-Mergellina, ma di dirigersi al molo Beverello poiché la m/n “Acapulco Jet” – con altro equipaggio – avrebbe dovuto effettuare la corsa delle 17,05 da Napoli-Beverello per Sorrento.

Ciò in quanto si era verificata una situazione di emergenza perché la m/n “Città di Forio”, che avrebbe dovuto effettuare detta ultima corsa, aveva avuto un’avarìa.

L’Ufficio Armamento comunicava, altresì, al Com.te Prevenzano che, giunto al molo Beverello, l’equipaggio della m/n “Acapulco Jet” sarebbe stato prontamente sostituito da altro equipaggio che avrebbe quindi effettuato la corsa del 17,05 per Sorrento.

Il Com.te Prevenzano comunicava all’equipaggio, e quindi anche a Lei, quanto riferitogli dall’Ufficio Armamento ricevendo, però, un netto rifiuto ad attraccare al molo Beverello, con la conseguenza che la scrivente, non potendo altrimenti fronteggiare l’emergenza, era costretta a sopprimere la corsa delle 17,05 da Beverello per Sorrento, lasciando a terra i passeggeri.

È fin troppo evidente che tale comportamento ha cagionato alla Società gravi danni sia in termini economici che di immagine.

A lume di tanto, prima di valutare disciplinarmente i suddetti comportamenti, attendiamo di esaminare le Sue giustificazioni che vorrà presentare, come previsto dalla legge 300/70, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della presente. Distinti saluti”.

Orbene, il ricorrente rendeva le proprie giustificazioni, ma queste non venivano ritenute soddisfacenti dalla società resistente che, pertanto, procedeva al licenziamento dello stesso, con raccomandata del seguente tenore (cfr. in atti).

“Facciamo seguito alla lettera di contestazione disciplinare del 12.01.2006, alla Sua lettera di giustificazioni pervenutaci in data 24.1.2007, alla Sua audizione personale del 9.02.2007, nonché alla nostra comunicazione del 12.02.2007, per comunicarLe che le giustificazioni da Lei fornite e che abbiamo esaminato attentamente anche alla luce degli esiti degli accertamenti effettuati da parte della Capitaneria di Porto di Napoli a seguito dell’esposto-denuncia anche da Lei presentato quale componente l’equipaggio della u/v “Acapulco Jet” il giorno 9.01.2007, non possono trovare accoglimento, non essendo idonee, in alcun modo, a far venire meno gli addebiti oggetto del procedimento disciplinare.

Poiché, quindi, i fatti oggetto del predetto procedimento disciplinare sono di tale gravità da far venire meno il vincolo di fiducia che deve necessariamente

caratterizzare il rapporto di lavoro, Le comunichiamo che siamo costretti a risolvere con effetto immediato il Suo rapporto di lavoro per giusta causa, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di licenziamenti individuali, delle disposizioni di cui al Codice della Navigazione, nonché ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al CCNL applicato al Suo rapporto di lavoro.

Con riserva di agire in tutte le sedi competenti anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti e sbendi a causa del Suo illegittimo comportamento.

Sono a sua disposizione presso i nostri Uffici i Suoi documenti di lavoro”.

Orbene, esaminato il contenuto dei documenti innanzi riportati e di tutta la documentazione prodotta in atti, ritiene questo giudice che siano infondate le doglianze attoree relative al difetto di specificità della contestazione disciplinare.

Ed infatti è ben chiaro e puntuale l'addebito mosso al ricorrente e consistente nell'essersi rifiutato di attraccare al molo Beverello per consentire – ad altro equipaggio – di utilizzare la motonave “Acapulco Jet” (in luogo della motonave “Città di Forio”, quest'ultima in avaria) per effettuare la tratta Napoli-Sorrento delle ore 17,05.

La doglianza relativa alla genericità dei motivi con riferimento all'operato licenziamento per giusta causa è pertanto infondata e, del resto, la contestazione dei fatti – effettuata dal ricorrente fin dalla lettera del 22.1.2007 (*cf. in atti*) – rende superflua qualsiasi ulteriore necessità di specificazione.

Del pari, prive di pregio sono le doglianze relative alla mancata indicazione dei motivi di licenziamento nella formale comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro: come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza di legittimità, infatti, il procedimento disciplinare culminante con l'irrogazione della sanzione del licenziamento è esente da vizi quando il datore di lavoro, in sede di comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, faccia mero rinvio all'atto di contestazione con il quale detti motivi siano stati portati per la prima volta a conoscenza del lavoratore, senza necessità di fornire alcuna motivazione ulteriore (neanche se appositamente richiesta).

Non meritano accoglimento -- in quanto insussistenti -- neanche le doglianze relative al presunto illegittimo mutamento dell'infrazione nel corso dell'iter procedimentale.

Come emerge platealmente dalla documentazione prodotta, infatti, la contestazione disciplinare non è mai stata mutata nel corso del procedimento sanzionatorio: le missive successive a quella del 12.1.2007 -- lungi dal modificare l'addebito con una contestazione ulteriore (che, secondo la difesa del ricorrente, consisterebbe nella compromissione dell'immagine della resistente a seguito della presentazione da parte del lavoratore di un esposto alla Capitaneria di Porto) -- attengono esclusivamente a comunicazioni relative all'iter procedimentale. È sufficiente leggere tali missive, infatti, per rendersi conto che, in esse, la resistente si limitava a comunicare al ricorrente che -- a tutela dello stesso -- le eventuali sanzioni disciplinari sarebbero state adottate soltanto all'esito degli accertamenti svolti dalla Capitaneria di Porto e tenendo conto degli eventuali rilievi di quest'ultima.

Appare, invece, fondata la doglianza del ricorrente in base alla quale, *“diversamente da quanto riferito in sede di contestazione disciplinare, la Società Alilauro chiedeva all’equipaggio in servizio presso il mezzo veloce Acapulco jet – al termine del proprio orario di servizio – l’effettuazione di una ulteriore tratta e, precisamente, la corsa Napoli Beverello-Sorrento delle ore 17.05 ed il relativo ritorno a Napoli”* (cfr. ricorso, pag. 8).

Ed, infatti, analizzando gli esiti dell’istruttoria dibattimentale, questo giudice ha potuto compiutamente accertare ciò che è accaduto il 9.1.2007 e, quindi, verificare i fatti.

I ricorrenti non si sono rifiutati –come è affermato nella contestazione disciplinare - di adempiere all’ordine aziendale, ricevuto a fine servizio (e, quindi, al di fuori dell’orario ordinario di lavoro), di portare la motonave “Acapulco Jet” dal porto di Mergellina a quello di Napoli Beverello, ma piuttosto di effettuare prima il trasporto della motonave a Beverello ed indi la successiva tratta Napoli-Sorrento delle ore 17,05.

Al riguardo basta rilevare che il testo della e-mail che venne inviata (alle ore 16.09 del 9.1.2007) dall’ufficio Armamento della società al Comandante della “Acapulco jet”, sebbene non dirimente, contiene comunque elementi indiziari dai quali desumere che ai marittimi sia stata richiesta anche l’effettuazione della ulteriore tratta Beverello - Sorrento.

Infatti, in tale comunicazione, l’ufficio Armamento si limitava a comunicare al Comandante della “Acapulco Jet” che avrebbe dovuto effettuare *“il trasferimento vuoti da Mergellina al Beverello per effettuare la partenza delle ore 17.05 per Sorrento”*, senza specificare se tale ultima corsa dovesse essere svolta dallo stesso equipaggio dei ricorrenti ovvero da un equipaggio diverso.

Parte resistente, invece – su cui, giova ricordare, incombe l’onere della prova della sussistenza della giusta causa del licenziamento – sul punto deduce nella propria memoria difensiva che la Alilauro s.p.a., *“attraverso l’Ufficio Armamento, ha precisato al Comandante Salvatore Prevenzano che l’equipaggio si sarebbe dovuto limitare a portare il natante dal Porto di Mergellina al porto del molo Beverello, in quanto la corsa delle ore 17:05 sarebbe stata effettuata da altro equipaggio”* e rileva che tale ricostruzione dei fatti risulta documentalmente provata dalla annotazione effettuata dal Comandante Prevenzano sul giornale nautico della “Acapulco Jet”.

Tale annotazione, invero – ex art. 178 del codice della navigazione – ha efficacia probatoria *“anche a favore dell’armatore”* e, in quanto redatta da un pubblico ufficiale (il Comandante della nave) nell’esercizio delle sue funzioni, fa fede fino a querela di falso.

Secondo l’assunto di parte resistente, siccome nel caso di specie il ricorrente non ha mai proposto querela di falso avverso tale atto, quanto dichiarato dal Comandante Prevenzano nel giornale nautico della “Acapulco Jet” cristallizzerebbe in maniera incontrovertibile ciò che è avvenuto quel giorno, escludendo qualsiasi rilievo probatorio – sul punto – delle prove testimoniali che sono state raccolte nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

Orbene, tale assunto difensivo non può essere condiviso.

Pur non essendovi alcun dubbio in ordine al fatto che la predetta annotazione faccia fede fino a querela di falso e che non risulta essere stata proposta alcuna querela, infatti, deve dirsi che la pubblica fede concerne esclusivamente le attestazioni riguardanti l'attività svolta dal pubblico ufficiale, la constatazione dei fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento di dichiarazioni eventualmente rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco: in altri termini, la fede privilegiata dell'atto riguarda il fatto che l'annotazione sia effettivamente riconducibile al pubblico ufficiale che l'ha effettuata e che le eventuali dichiarazioni rese in sua presenza siano state effettivamente rilasciate, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; ma ciò non esclude che chi ne abbia interesse possa fornire prova contraria – anche mediante testimoni – del contenuto intrinseco (e, quindi, della veridicità) di quelle dichiarazioni.

Nel caso che occupa, peraltro, atteso che non è stata contestata la riconducibilità dell'annotazione al Comandante Prevenzano (che deve, quindi, ritenersi pacifica tra le parti), l'annotazione effettuata sul giornale nautico della "Acapulco Jet" non appare risolutiva ai fini del decidere.

Per ragioni di chiarezza espositiva, conviene riportare integralmente il passaggio dell'annotazione che qui interessa: *"alle 16.50 mi veniva comunicato di dirigermi per il molo Beverello per effettuare la partenza delle ore 17.05 da Napoli Beverello per Sorrento. Inoltre mi veniva comunicato che al molo Beverello sarebbe avvenuta la sostituzione del personale di servizio delle ore 6.00. Consultato il personale di bordo ottenevo netto rifiuto a proseguire il servizio pertanto comunicavo alla società armatrice l'impossibilità a muovere"*.

Orbene, dalla lettura di quanto è stato verbalizzato, si ricava che la sostituzione del personale venne comunicata al Comandante Prevenzano e che l'equipaggio, dopo essere stato consultato, si rifiutò di proseguire il servizio; senonché, il tenore letterale dell'annotazione – in assenza di idonea precisazione, sul punto – non consente di concludere che il colloquio intercorso tra il Prevenzano e l'equipaggio abbia avuto ad oggetto anche la predetta *"sostituzione del personale"* e che quindi, tale circostanza sia stata effettivamente comunicata dal Comandante all'equipaggio (il cui rifiuto, peraltro, non è contestato dal ricorrente).

Il giornale nautico della "Acapulco Jet", in altri termini, non prova se il Comandante abbia riferito al ricorrente quel che assume la difesa della resistente e, cioè, che il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a portare la motonave al Beverello, in quanto la tratta Napoli-Sorrento sarebbe stata effettuata da un equipaggio diverso.

Occorre, quindi, esaminare le prove testimoniali raccolte.

Ebbene, sul punto, sono stati escussi due testimoni addotti da parte resistente (*cf. in atti le dichiarazioni dei testi Di Iorio Aniello e Pizzani Cirò*) ed un terzo teste indicato da parte ricorrente (*cf., in atti, le dichiarazioni del teste Ambrosino Giovanni*).

Nel dettaglio, il teste Di Iorio Aniello, Comandante dell'ufficio Armamento (vale a dire colui che, all'epoca dei fatti, provvedeva ad organizzare il servizio delle unità

disponibili da utilizzare per l'impiego del personale come equipaggio) – escusso all'udienza del 29.4.2009 – ha dichiarato di aver spedito la e-mail prodotta dal ricorrente e, successivamente, di aver dato disposizioni al proprio collaboratore, Pisacani Ciro, di comunicare al Comandante della "Acapulco Jet" l'ordine di attraccare al porto di Beverello, precisando che nella sua comunicazione *"pur non essendo espressamente specificato, era sottinteso che l'equipaggio che doveva portare al Beverello la m/n era lo stesso della Acapulco Jet. Una volta ormeggiato il mezzo al Beverello si sarebbe deciso se utilizzare per la nuova corsa lo stesso equipaggio o altro"*.

Il teste Di Iorio, in particolare, ha riferito di non conoscere il tenore delle dichiarazioni che il Comandante fece all'equipaggio prima di ricevere il rifiuto, ma che spettava a lui stabilire quale equipaggio dovesse essere utilizzato per effettuare la corsa Napoli-Sorrento delle 17.05 precisando espressamente che avrebbe preso la sua decisione soltanto dopo che la motonave "Acapulco Jet" fosse stata attraccata al molo Beverello e che *"fra le opzioni in astratto possibili vi era anche quella che fosse lo stesso equipaggio dell'Acapulco Jet ad effettuare la nuova corsa sino a Sorrento"*.

Del pari, il teste Pisacani Ciro, il collaboratore del Comandante Di Iorio al quale quest'ultimo dispose di comunicare l'ordine al Comandante Prevenzano della "Acapulco Jet", dopo aver ricordato che la motonave doveva essere portata da Mergellina al Beverello, ha riferito di non aver precisato *"con quale equipaggio avrebbe dovuto essere effettuato il viaggio Beverello-Sorrento e ritorno"* (cfr. deposizione in atti, resa all'udienza del 9.2.2010).

Tali pregnanti testimonianze sono state corroborate, infine, dalle dichiarazioni rese dal teste Ambrosino Giovanni che, essendo presente sul molo di Mergellina in attesa di poter ricevere un passaggio in auto da uno dei membri dell'equipaggio, ha dichiarato di aver sentito il Comandante della "Acapulco Jet" dire al direttore di macchina del proprio equipaggio che avrebbero dovuto andare a Sorrento (cfr. deposizione resa all'udienza del 23.1.2009).

Ebbene, sulla scorta delle dichiarazioni sopra riportate, questo giudice ritiene provato che il ricorrente si rifiutò di adempiere ad un ordine aziendale diverso da quello riportato nella contestazione disciplinare, perché gli venne detto che avrebbe dovuto effettuare anche la tratta dal molo Beverello a Sorrento.

L'istruttoria dibattimentale espletata, quindi, ha consentito di accertare che l'ordine cui i ricorrenti si sono sottratti è diverso da quello riportato nella contestazione – e ciò a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento comunque posto in essere ed alla sua idoneità a costituire, quindi, una giusta causa di licenziamento – essendo stato richiesto ai ricorrenti non soltanto di portare la nave a Beverello, ma anche di effettuare la successiva tratta Napoli Beverello- Sorrento.

Dalla ricostruzione dei fatti operata a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali, infatti, risulta che – a fronte di una contestazione disciplinare relativa al rifiuto di attraccare la motonave "Acapulco Jet" al molo Beverello (e, quindi, di consentire poi ad un altro equipaggio di eseguire la tratta Napoli-Sorrento delle ore

17,05) – il licenziamento del ricorrente è avvenuto in conseguenza del suo rifiuto di effettuare la predetta tratta Napoli-Sorrento.

Orbene, tale modificazione, in quanto concernente circostanze significative rispetto alla fattispecie, ha sicuramente integrato una violazione del principio di necessaria corrispondenza fra la contestazione preventiva dell'addebito, la "causa" del licenziamento e lo svolgimento effettivo dei fatti, con conseguente declaratoria di illegittimità del licenziamento (cfr. Cass., sezione lavoro, sentenza n. 6091 del 12.03.2010; nonché Cass., sezione lavoro, sentenza n. 12644 del 13.06.2005).

Il ricorso presentato da DI MUNNO Francesco, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione, risultando superfluo l'esame delle ulteriori questioni proposte e concernenti, tra l'altro, la valutazione della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, alla luce delle prestazioni lavorative che la resistente poteva pretendere dal ricorrente al termine dell'ordinario turno di lavoro.

Quanto alle conseguenze della declaratoria di illegittimità del licenziamento, sussiste – contrariamente a quanto rilevato dalla difesa di parte resistente – il diritto del ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro e, in detti termini, va ordinata la sua reintegra nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 L. n. 300/70, "dovendosi escludere che sia a tal fine necessaria anche la continuità del rapporto, che non è stata considerata dalla citata sentenza della Corte Costituzionale quale presupposto per l'applicazione della sopra richiamata disciplina legale in materia di licenziamenti" (cfr. Cass., sezione lavoro, sentenza n. 6118 del 26.03.2004; nonché Cass., sentenza n. 492 del 13.1.2005).

In merito alle conseguenze economiche, poi, dalla pronuncia discende altresì il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da lucro cessante quantificabile nelle retribuzioni che di fatto egli avrebbe maturato dal momento in cui ha impugnato il licenziamento, mettendo a disposizione della società resistente le proprie energie lavorative, e sino alla data di emissione della presente sentenza che statuisce il diritto al ripristino del suo rapporto di lavoro.

Il pagamento delle retribuzioni maturate, tuttavia, non è dovuto per i periodi in cui risulta che il DI MUNNO ha prestato attività lavorativa presso altre società nautiche, atteso che per tali periodi egli ha percepito una paga per l'attività che ha di fatto svolto: dal "quantum debeatur" a seguito della ricostruzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, in altri termini, deve essere detratto il cd. "aliunde perceptum".

Allo stesso modo, il pagamento delle retribuzioni maturate non è dovuto neanche per i periodi nei quali il lavoratore – tra uno sbarco e l'altro, effettuato per conto di altre società nautiche – era in malattia e, quindi, impedito a qualsiasi imbarco, atteso che per tali periodi gli è stata corrisposta la relativa indennità da parte della IPSEMA, non essendo ipotizzabile in tal caso un danno derivante da periodi non lavorati.

Ebbene, nel caso che occupa, poiché la resistente, nei propri scritti difensivi, ha eccepito che il ricorrente, in epoca successiva al licenziamento, ha prestato attività lavorativa per altre compagnie di navigazione ed è stato in malattia, e – all'udienza

del 20.1.2011 – ha fornito un principio di prova per iscritto in tal senso, questo giudice ha ritenuto opportuno – ai sensi dell'art. 421 c.p.c. – ordinare al DI MUNNO l'esibizione in giudizio delle certificazioni rilasciate dall'IPSEMA (concernenti i periodi di malattia) e del suo libretto di navigazione, in modo da poter accertare la fondatezza dell'eccezione proposta dalla Alilauro s.p.a.

Pertanto, risultando documentalmente provato (*cf. libretti di navigazione dei ricorrenti e certificazione IPSEMA, versati in atti*) che – dopo il licenziamento – il DI MUNNO ha lavorato per la SNAV Toscana dal 21.5.2009 al 25.5.2009 e per la SNAV Lazio dal 25.5.2009 al 4.8.2009 e che è stato in malattia dal 5.8.2009 al 9.10.2010, tali periodi, ai fini del calcolo delle retribuzioni che la resistente Alilauro s.p.a. dovrà corrispondere al ricorrente, devono essere decurtati.

Da ultimo, non può trovare accoglimento, invece, la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente e concernente il danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) che il Di Munno avrebbe subito in conseguenza dell'ingiusto licenziamento.

Dai certificati medici versati in atti, infatti, non è dato desumere alcun elemento che possa dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra le patologie di cui risulta affetto il ricorrente ed il comportamento tenuto dalla resistente.

Del pari generiche ai fini della prova del danno e del nesso eziologico fra lo stesso ed il licenziamento sono anche le dichiarazioni rese dal teste, Vitagliano Carmine (*cf. verbale di udienza del 13.7.2010*).

Mancando la prova del nesso eziologico tra la condotta della resistente e l'evento di danno patito dal Di Munno – prova che, per inciso, doveva essere fornita proprio da quest'ultimo – deve dirsi che una eventuale C.T.U. (quant'anche fosse stata disposta) sarebbe stata del tutto esplorativa, oltre che irrilevante ai fini del decidere, atteso anche il notevole lasso di tempo trascorso tra il licenziamento ed il momento in cui il consulente d'ufficio avrebbe potuto sottoporre a visita medica il ricorrente.

Le spese processuali seguono la sostanziale soccombenza e, in mancanza di deposito della relativa nota da parte del difensore del ricorrente, vanno liquidate d'ufficio come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Antonella Filomena Sarracino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

- 1) dichiara l'illegittimità del licenziamento disciplinare comminato a DI MUNNO Francesco in data 7.12.2007 e, per l'effetto, ordina alla Alilauro s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di reintegrarlo nel posto di lavoro;
- 2) condanna la ALLLAURC s.p.a. al pagamento in favore di DI MUNNO Francesco di una somma pari all'ammontare delle retribuzioni dalla data del licenziamento alla reintegra, quantificata la retribuzione globale di fatto nella somma di € 1968,13 mensili – con esclusione dei seguenti periodi: dal 21.5.2009 al 25.5.2009,


dal 25.5.2009 al 4.8.2009 e dal dal 5.8.2009 al 9.10.2010 – oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito al soddisfo;

- 3) rigetta la ulteriore richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente;
- 4) condanna la ALLAURO s.p.a. al pagamento, in favore di DI MUNNO Francesco, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.550,00 per diritti di procuratore ed onorari di avvocato, con attribuzione in favore degli avvocati Ferdinando Pinto, Giulio Renditiso e Rosa Persico

Così deciso in Napoli, all'udienza del 27.1.2011

Il Giudice

(dott.ssa Antonella Filomena Sarracino)



La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Fabio Lombardo, magistrato ordinario in tirocinio.

Tribunale di Napoli

Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e resa pubblica all'udienza del 24/04/2011
Napoli, 24/04/2011

Il Cancelliere

